

19614/21

ORIGINALE



Luca

M
ne

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

LOCAZIONE USO
DIVERSO

R.G.N. 30539/2018

Cron. 19614

Rep.

Ud. 02/02/2021

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Presidente -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30539-2018 proposto da:

(omissis) SNC DI (omissis)
(omissis) , (omissis) , (omissis)

(omissis) rappresentati dall'avv. (omissis)

(omissis) del foro di Milano

- ricorrenti -

contro

2021
349

(omissis) SRL rappresentata e difesa dall'Avv.

(omissis) del foro di Torino

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 131/2018 del
TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il
21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/02/2021 dal
Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE

Svolgimento in fatto

1. Con ricorso notificato il 3 ottobre 2018 la società (omissis) snc di (omissis) (omissis) e (omissis), nonché i due soci in proprio, impugnano la sentenza numero 131/2018 del Tribunale di Verbania pubblicata il 21 marzo 2018, e notificata in data 22 marzo 2018, nonché l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 12 luglio 2018, con cui ex articolo 348 bis c.p.c., *in limine litis*, è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione in conseguenza di una prognosi di probabile infondatezza dei motivi di appello. Il ricorso è affidato 11 motivi, illustrato da memoria. Parte intimata ha resistito con controricorso notificato il 12 novembre 2000, illustrato da memoria.
2. Per quanto qui interessa, il giudizio riguarda un contratto di locazione commerciale stipulato il 1 aprile 2016, in rinnovo di altro rapporto locatizio vigente tra le medesime parti, tramite il quale la (omissis) SNC si obbligava al pagamento di un canone di locazione annuale pari a € 40.000 oltre Iva, in rate trimestrali anticipate di pari importo. Le parti convenivano altresì che dall'inizio del secondo anno di locazione il canone dovesse aggiornarsi annualmente e automaticamente e che in caso di mancato

pagamento di una sola rata di canone o parte di esso, decorsi 20 giorni dal termine previsto, la locatrice avrebbe avuto la facoltà di intimare al conduttore di adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si sarebbe risolto di diritto ex articolo 1454 c.c. Inoltre nel contratto era stato previsto che per ogni giorno di ritardo nel pagamento dei canoni la società conduttrice si era obbligata a corrispondere sulle somme dovute interessi moratori. Per ulteriore previsione contrattuale la società conduttrice si era anche obbligata a consegnare idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da primario istituto bancario assicurativo, pari a € 40.000, da rinnovare annualmente sino all'avvenuta riconsegna dell'immobile locato. Le parti inoltre avevano convenuto espressamente che il mancato rilascio da parte della conduttrice di copia della polizza e delle ricevute di pagamento dei premi e dei relativi rinnovi annuali entro 45 giorni avrebbe comportato la risoluzione di diritto della locazione. La società locatrice, una volta constatato il mancato pagamento delle prime due rate di canone, in data 15 luglio 2016 aveva comunicato la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, intimando la restituzione dell'immobile. La conduttrice rispondeva di non dover alcun canone in ragione di un consistente maggior contro-credito e allegava copia della fideiussione rilasciata in data 15 marzo 2016. In merito, la locatrice assumeva che la fideiussione fosse inidonea, in quanto rilasciata da una società non abilitata al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico in quanto cancellata dall'elenco generale di cui all'articolo 106 TUB per l'attività di concessione di finanziamenti, a causa di gravi violazioni di legge.

3. Non avendo il conduttore rilasciato spontaneamente l'immobile locato ad uso commerciale, la società locatrice attivava infruttuosamente, tramite un suo procuratore (che poi diverrà il suo procuratore alle liti), il procedimento di mediazione. Con ricorso ex articolo 447 bis c.p.c. la società locatrice evocava la società conduttrice innanzi al tribunale di Verbania per ottenere l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto, l'ordine di rilascio dell'immobile, nonché il pagamento della morosità e dell'indennità di occupazione senza titolo maturate sino all'effettiva consegna dell'immobile.

La società conduttrice si costituiva deducendo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria tramite un avvocato munito di mandato alle liti e l'infondatezza della pretesa in ragione degli importi versati in contanti dal 1998 in avanti, in eccedenza rispetto al canone di locazione pattuito, pari a € 16.000 annuali per comprensivi euro 288.000,00. Il Tribunale, dopo aver rigettato le istanze istruttorie delle parti in quanto ritenute inammissibili e inconferenti, accertava la regolarità del contraddittorio e, nel merito, l'intervenuta risoluzione del contratto alla data del 15 luglio 2016 ; per l'effetto condannava la conduttrice all'immediato rilascio dell'immobile, fissato per la data del 31 luglio 2018, e alla corresponsione della somma di € 14.233,33, oltre interessi di mora, nonché -ex articolo 1591 c.c.- della somma di € 66.666,66 per la occupazione *sine titulo* dell'immobile, dall'agosto 2016 alla data della sentenza, e al pagamento della somma mensile di € 3.333,33 dall'aprile 2018 sino all'effettivo rilascio, dichiarando assorbite le ulteriori domande svolte in via subordinata. Dichiarava inoltre la nullità, ai sensi dell'articolo 79 della l. 392 del 78, dell'articolo 3 del contratto di locazione del 1 aprile 1998 e dell'articolo 5.2 del contratto di locazione datato 1 aprile 2016; dichiarava inoltre inammissibile la domanda di riconvenzionale di ripetizione dell'indebitto e rigettava ogni altra domanda di riconvenzionale, condannando i resistenti a rimborsare al ricorrente le spese di lite.

Ragioni della decisione

Deve rilevarsi preliminarmente la inammissibilità della deduzione di erroneità della pronuncia di secondo grado, quanto al suo contenuto, denunciata in ogni motivo, trattandosi di ordinanza di inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello pronunciata ex art. 348 *bis* c.p.c. per la quale non è ammessa impugnazione, ex art. 348 *ter* c.p.c. , se non per violazioni processuali inerenti ai limiti per i quali detta pronuncia può essere emessa *in limine litis* (Sez. 3 - , Sentenza n. 23334 del 19/09/2019 (Rv. 655096 - 01); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018 (Rv. 650283 - 01) ; Sez. U - , Sentenza n. 11850 del 15/05/2018 (Rv. 648274 - 01)).

Per il resto, i motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni.

1. Con il primo motivo i ricorrenti adducono la violazione degli articoli 5, comma due, e 8, comma 1, del decreto legislativo n.28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, in quanto la locatrice non avrebbe partecipato personalmente al procedimento di mediazione, bensì solo per il tramite dell'attuale procuratore alle liti che tuttavia all'epoca era privo di mandato alle liti, e che comunque la procedura sarebbe stata esperita oltre i tre mesi dal deposito del ricorso. Il motivo è infondato. La domanda sarebbe stata procedibile anche in difetto del preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, posto che l'eventuale mancato rispetto di tale norma non costituisce causa di nullità del procedimento, non valendo come presupposto per la proponibilità della domanda giudiziale: ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 -c.d. mediazione demandata- (v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020; più in generale, Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020). Nel caso di specie, pertanto, la suddetta eccezione, anche quella inerente all'irregolare esperimento della procedura da parte di un soggetto non formalmente investito per rappresentare la parte (v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 08/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014), per quanto rilevante, avrebbe dovuto essere formulata entro la prima udienza successiva al suddetto incontro. Infine, non assume rilievo che l'incontro di mediazione fosse avvenuto a distanza di tre mesi dal deposito del ricorso, posto che in caso di proposizione della relativa eccezione si sarebbe determinato un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente.
2. Con il secondo motivo si deduce che il giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per la mancata consegna della fideiussione, assumendo che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le argomentazioni tutte ampiamente dedotte da parte della società conduttrice nella propria memoria di costituzione,

nonché la documentazione ivi allegata e le istanze istruttorie articolate a supporto delle deduzioni difensive ivi svolte, ex articolo 360 numero 5 c.p.c.. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del motivo se fosse effettivamente dedotto come ex art. 360 n. 5 c.p.c. in violazione dell'articolo 348 *ter* c.p.c., posto che detto vizio non è deducibile dopo che la Corte d'appello si è pronunciata per l'inammissibilità dell'appello ex articolo 348 *bis* c.p.c. In realtà è poi assorbente la constatazione che non si tratta di deduzioni riferite a fatti omessi, ovvero ad assenza o apparenza di motivazione (nel senso indicato da SU 8053/2014 e SU 22232/16), ma ad argomentazioni giuridiche - e quindi non fatti - non accolte dal giudice di prime cure, comunque considerate ai fini del decidere come influenti, posto che la fideiussione negozialmente convenuta non si era rivelata conforme alle pattuizioni indicate e le prove documentali in merito al pagamento "in nero" di una somma maggiore del canone erano state ritenute non tempestivamente allegate (in particolare il *file* digitale) o comunque inammissibili per come formulate nei capitoli di prova. Tra l'altro la documentazione indicata, quale la fideiussione rilasciata, ritenuta dai giudici non idonea a provare l'adempimento, non risulta essere stata allegata al ricorso e dunque il motivo non ossequia neanche il requisito di specificità di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., oltre a non allinearsi alla *ratio decidendi* che ha ritenuto non idoneo l'istituto che l'ha rilasciata, in quanto non più abilitato a rilasciare fideiussioni con decreto del Ministero dell'Economia sin dal 9.3.2016 e poi cancellata dell'elenco delle società abilitate ex art. 106 TUB: sotto questo profilo manca ogni argomentazione idonea a confutare il rilievo del Tribunale.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme di diritto sostanziale e processuale chiedendo la riforma della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda principale relativa alla risoluzione del contratto di locazione, rilevando che il giudice di prime cure non avrebbe rilevato l'adempimento, da parte della società conduttrice, sia dell'obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria sia delle proprie obbligazioni di pagamento. Il motivo è inammissibile in quanto la deduzione implica una

richiesta di riesame nel merito dei fatti di causa, come tale inammissibile in sede di giudizio di legittimità e, nella sua seconda parte, replica quanto già dedotto con il primo motivo. Oltretutto la censura tende ad affidare al giudice di legittimità il compito di individuare la violazione delle norme indicate nella intestazione del motivo perché inosservate nella sentenza impugnata, impedendo a questa Corte di svolgere una indagine del motivo secondo lo schema "a critica vincolata" imposto nell'articolo 360 c.p.c., e ciò al fine di evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in un giudizio di revisione del giudizio di merito .

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli articoli 664 e 658 c.p.c. e 1591 c.c. per non avere il Tribunale rilevato e dichiarato l'inammissibilità della domanda nuova, formulata ad opera della società attrice in sede di precisazione delle conclusioni, di riconoscimento del risarcimento del danno per occupazione dell'immobile senza titolo, assumendosi che tale domanda sia ontologicamente differente da quella iniziale e relativa al riconoscimento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio . Il motivo è manifestamente infondato poiché, invero, il giudice ha qualificato la domanda di pagamento dei canoni a scadere come comprensiva anche dell'indennità dovuta per l'occupazione *sine titulo*, dovuta dopo la risoluzione di diritto del contratto, ritenendola certamente contenuta nel *petitum* iniziale. Il motivo, pertanto, è del tutto generico con riguardo alla specifica qualificazione data dal giudice che, oltre a non essere qui censurata, certamente non è in grado di rivelare il vizio di ammissione di una domanda nuova.
5. Con il quinto motivo si deduce la mancata ammissione delle prove audio-video che il ricorrente avrebbe irrualmente depositato in primo grado oltre il termine di decadenza previsto nell'articolo 416 c.p.c., assumendo la violazione delle norme degli articoli 2735, 2041, 2033 c.c e degli articoli 79 legge n. 392-1978 e 14 della legge n. 431 del 1998, la cui violazione tuttavia presuppone l'avvenuta ammissione al processo delle prove in questione. Il motivo è infondato in quanto non si raccorda alla *ratio decidendi*, laddove è stato ritenuto che i ricorrenti non hanno fornito non solo la prova della pattuizione di un versamento "in nero" oltre a quello indicato come

corrispettivo del contratto di locazione, ma anche quella del pagamento effettivo di somme di denaro eccedenti il canone (pagina 15 della sentenza impugnata). Sul punto, il giudice ha escluso che tale asserito credito sia in grado di paralizzare la domanda di risoluzione spiegata e volta ad accertare lo scioglimento del contratto per effetto della operatività della clausola risolutiva espressa, già solo considerando che l'asserito e non provato contro-credito non integra un legittimo rifiuto all'adempimento della stipula della polizza fideiussoria; in ogni caso, quanto alla morosità dedotta dalla locatrice, il giudice ha ritenuto che la documentazione fotografica prodotta all'atto della costituzione dalla conduttrice, con trasmissione avvenuta per via telematica, non fosse leggibile e che la riserva di produzione del *file* informatico con chiavetta USB non fosse del pari ammissibile, vertendosi in un caso ove già la parte avrebbe potuto costituirsi nelle forme classiche e non informatiche, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 16 bis decreto-legge numero 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge numero 221 del 17 dicembre 2012, come modificato dal D.l- 90-2014, convertito in legge 114-2014, in base ai quali, a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, mentre con successivo comma si stabilisce che nell'ambito dei procedimenti civili è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti al comma primo, con ciò facendo intendere che all'atto della costituzione i documenti possono essere depositati nella forma classica e non solamente per via digitale. Ciò comporta che, come ritenuto correttamente dal Tribunale, la parte resistente non aveva alcun obbligo giuridico di procedere al deposito telematico del documento, del quale, peraltro, non è stata fornita alcuna prova di tentativi infruttuosi di invio telematico, e per il quale non è stata avanzata alcuna istanza di autorizzazione al deposito nei termini di cui all'articolo 416 c.p.c., prevista allorché i sistemi informatici del dominio di giustizia non siano funzionanti o comunque vi siano altre ragioni specifiche, posto che nel caso specifico risulta solo indicata la semplice "riserva" della difesa della resistente di produrre nel prosieguo del giudizio la suddetta prova, quando nel rito del



lavoro applicabile al giudizio *de quo* il principio di disposizione nell'ambito delle allegazioni e produzioni istruttorie è chiaramente limitato alla fase introduttiva della lite, senza possibilità di dilazioni. A questa considerazione deve aggiungersi che il motivo è inammissibile perché non considera la seconda ragione in base alla quale l'istanza di prova per testi è stata respinta, e cioè che nei capitoli di prova mancasse ogni riferimento all'accordo occulto di versare il canone in eccesso versato "in nero", all'indicazione del titolo di imputazione del versamento e alla enunciazione delle precise circostanze di tempo e luogo in cui le pretese dazioni sarebbero avvenute, con giudizio di merito in questa sede insindacabile, oltre che non specificamente impugnato, e con formulazione della censura in spregio di ogni criterio di cui all'art. 360 n. 6 c.p.c., per quanto concerne la forma e il contenuto del motivo di ricorso per cassazione .

6. Con il sesto motivo si deduce violazione/ falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 c.c. in relazione alla legge 114/2014, agli articoli 414 e 416 c.p.c., all'articolo 13 codice della *privacy*, l'articolo 294 c.p.c. alla legge 69-2009. Il motivo è inammissibile in quanto si omette di specificare quale sarebbe il contrasto tra motivazione in diritto della sentenza e le plurime norme che sarebbero, in tesi , state violate (vedi Sez. 1 - , Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Sez. 1 - , Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 ; Cassazione numero 5353 del 8 marzo 2007). Per tale via, i ricorrenti in sostanza contestano ancora la ritenuta inammissibilità del deposito alla prima udienza delle foto e delle videoregistrazioni trasmesse per via telematica all'atto di costituzione che, seppure indicate come documento 4 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, erano risultate illeggibili o non erano state depositate per superamento dei "megabyte" della busta telematica. Il motivo è in parte assorbito da quanto sopra detto in termini di infondatezza. Inoltre, del tutto oscuro è il riferimento alla violazione dell'articolo 13 del codice della *privacy*, posto che non è dato conoscere ove, nel corso del giudizio, si sia dovuto discutere dell'utilizzabilità o meno del contenuto dei suddetti mezzi di prova. Quanto, invece, alle prove testimoniali non ammesse, per la parte collegata alla prova digitale ritenuta

tardivamente allegata, come sopra già detto, il motivo non scalfisce il giudizio di inammissibilità espresso dal giudice di prime cure per inconferenza e inidoneità dei capitoli di prova inerenti al presunto accordo occulto di versare il canone con ulteriori somme "in nero", all'indicazione del titolo di imputazione del versamento e delle circostanze di tempo di luogo in cui le pretese dazioni sarebbero avvenute, non essendo riversato nel ricorso il contenuto dei suddetti capitoli di prova, e risultando solamente accennato il fatto che la rilevanza delle suddette prove orali sarebbe da valutarsi in riferimento alla documentazione cine - fotografica erroneamente ritenuta non tempestivamente allegata, il che rende la deduzione del tutto inammissibile per carenza di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.

7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge ex articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione al decreto legislativo n. 83 del 2015 che ha modificato l'articolo 16 *bis* del decreto-legge 179 del 2012, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe compromesso il diritto di difesa dei ricorrenti nel non consentire il deposito di fascicolo di cortesia di quei documenti non tempestivamente prodotti con la comparsa di costituzione e risposta. Anche tale motivo è inammissibile, se non infondato nel merito. È chiaro infatti che il deposito del fascicolo "di cortesia", ovvero di copia degli atti depositati, non potrebbe supplire all'onere probatorio di allegazione non adempiuto nei termini di legge, posto che la *ratio* della norma in questione non è di consentire alle parti di aggirare i termini di legge, bensì di coadiuvare il magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, consentendogli una più agevole lettura in forma cartacea degli atti difensivi allegati per via digitale.
8. Con l'ottavo motivo si deduce una violazione di legge in relazione all'art. 244 c.p.c., sempre per la parte in cui non sono stati ammessi i capitoli di prova per testi, sul presupposto che i suddetti capitoli di prova non siano stati considerati unitamente alla prova audio-video contenuta nel documento n. 4 prodotto all'atto della costituzione nelle modalità sopra dette. Il motivo è inammissibile in quanto presuppone la rituale produzione del documento in parola e, pertanto, è assorbito dalle superiori considerazioni, oltre ad essere una mera ripetizione dei precedenti motivi.

9. Con il nono motivo si deduce nuovamente l'erroneità della decisione per la ritenuta inammissibilità dei mezzi di prova suddetti in termini di violazione di legge. Tuttavia e' assorbente la considerazione che il motivo, oltre a reiterare -ancora una volta- le questioni già sopra esaminate, ritenute inammissibili o manifestamente infondate, nasconde una richiesta di riesame nel merito della vicenda, come tale inammissibile in questa sede, poiché presuppone nuovamente l'avvenuto deposito tempestivo del documento n.4 contenente la asserita documentazione fotografica e video, che tuttavia non è pacificamente avvenuto.
10. Con il decimo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 2033 del codice civile e degli articoli 32 e 79 legge 392/1978 per avere il giudice rigettato la richiesta di restituzione delle somme percepite dalla locatrice a titolo di rivalutazione Istat in misura superiore ai limiti di legge. La deduzione è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la statuizione di inammissibilità della relativa domanda per tardività della deduzione, non contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, in quanto non accompagnata dall'istanza di cui all'art. 418 c.p.c. Difatti i ricorrenti, in questa sede, si sono limitati a contestare genericamente che il giudice, una volta rilevata la nullità della clausola in questione, abbia errato a non condannare la società attrice alla restituzione delle somme ricevute in forza della clausola dichiarata nulla, senza null'altro argomentare in proposito.
11. Con l'undicesimo motivo i ricorrenti deducono violazione del D.M. 55 2014 nella condanna al pagamento delle spese di lite ritenuta ingiusta ed eccessiva. Il motivo è manifestamente infondato in quanto è sufficiente rilevare che il giudicante, nel liquidare le spese di lite, ha preso in considerazione, quale valore della controversia, quello derivante dalla domanda riconvenzionale proposta dagli odierni ricorrenti e non solo quello della ricorrente cui controparte fa volutamente riferimento al fine di sorreggere il motivo. Le spese quindi sono state correttamente liquidate in base al *disputatum* su cui vi è stata soccombenza, senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum", tenendo conto quindi anche dell'infondatezza della pretesa della

conduttrice di ricevere in restituzione il versamento in nero di ulteriori canoni per tutto il periodo di locazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020; Sez. 2 - , Sentenza n. 28417 del 07/11/2018).

12. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alla condanna, solidale per il comune interesse, dei ricorrenti alle spese legali, liquidate come in dispositivo, in favore della parte resistente, e al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; per l'effetto condanna i ricorrenti (omissis) snc di (omissis) e (omissis), nonché (omissis) e l (omissis) al pagamento, in via tra loro solidale, alle spese di lite in favore della parte resistente (omissis) s.r.l., liquidate in € 5000,00, oltre e 200,00 per esborsi, 15 % di spese forfetarie, e oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ~~e incidentale~~, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 2 febbraio 2021, nella camera di consiglio della sezione terza civile.


Il Consigliere relatore

Francesca Fieconi

Il Presidente

Chiara Graziosi

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente per impedimento del Consigliere estensore, ai sensi dell'art. I, co.I lettera A del dpcm 8 marzo 2020 s.m.i.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

-9 LUG. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASQUETTI

